

Cl. DV.06.07/108.15

Circolare dispositiva del Direttore Tecnico n.16 del 02.09.2015

Proponente: Claudio Bondi

Estensore: Gianna Tonelli

Validità della Circolare: immediata

A

Responsabili di Dipartimento
Responsabili dei Settori specialistici di
Area vasta
Responsabile del Settore VIA/VAS
A tutto il personale assegnato alle
strutture di cui in indirizzo

e p.c.

Coordinatori di Area Vasta
Coordinatori Commissioni permanenti
Direttore generale
Direttore amministrativo
Settore Comunicazione, informazione e
documentazione
Settore Bilancio e contabilità

**Oggetto: Integrazioni e modifiche alla Circolare dispositiva del Direttore Tecnico n. 15 del 04.08.2015
per la gestione della procedura di estinzione dei reati di cui alla Parte VI-bis, D.Lgs. 152/06**

La presente circolare viene emessa a parziale integrazione e modifica del contenuto della Circolare dispositiva del Direttore Tecnico n. 15 del 04.08.2015, al fine di:

- a) fornire chiarimenti sul rapporto tra il pagamento della sanzione in misura minima prevista dall'art. l'art. 318-quater, D.lgs. 152/06 ed il pagamento degli oneri di cui all'art. 18, co. 2, LR 30/2009 (v. Par. 2.3);
- b) fornire precisazioni sulla modulistica allegata alla circolare, in relazione alle procedure del sistema di qualità (v. Premessa e Allegato 1);
- c) integrare l'Allegato "Tipologia reati contravvenzionali ex D.Lgs. 152/06" rispetto ad alcuni reati (che rimandano alle pene previste per altre violazioni) che non risultano compresi nell'elenco (v. Allegato 2).

Pagina 1 di 11

Per facilitare la lettura delle disposizioni vigenti, le suddette integrazioni e modifiche sono state inserite direttamente nel testo della precedente circolare n. 15 che si riporta a seguire. La presente circolare costituisce pertanto il testo coordinato vigente.

0. Premessa

A seguito dello svilupparsi della riflessione sugli aspetti applicativi della nuova procedura di estinzione dei reati ambientali mediante prescrizioni, introdotta dalla L. 68/2015, ed altresì alla luce dei primi contatti con le Procure di riferimento¹ e del confronto avviato a livello nazionale tra le Agenzie ambientali², con la presente circolare si forniscono ulteriori indirizzi ad integrazione di quanto già contenuto nella Circolare dispositiva del Direttore tecnico n. 9 del 15.06.2015.

Pur permanendo ancora aperti vari problemi interpretativi, sui quali non risultano ancora posizioni univoche né delle Procure, né della dottrina e in attesa di un più ampio consolidarsi di criteri e indirizzi comuni nel panorama istituzionale, al fine di orientare ed omogeneizzare l'azione di ARPAT in questa prima fase applicativa, si invitano tutti gli operatori ad attenersi agli orientamenti interpretativi ed alle indicazioni operative che seguono. Nel caso in cui risultino espressi indirizzi diversi dalle Procure di riferimento, nell'ambito del territorio di competenza, si dovrà fare riferimento a questi, segnalandolo tuttavia alla Direzione tecnica.

Nell'allegato n. 1 alla presente circolare si riporta altresì una specifica modulistica da utilizzare per la gestione delle procedure in oggetto, corredata da apposite note per la compilazione. Tale modulistica, in versione compilabile, è attualmente disponibile sulla intranet dell'Agenzia al seguente indirizzo: <http://intranet.arpat.toscana.it/direzione-tecnica/controllo/moduli-procura>.

Considerando che la suddetta modulistica sarà oggetto di una fase di prima applicazione da cui potrebbero scaturire necessità di revisione, anche in rapporto al progressivo confronto con le Procure di riferimento, se ne rinvia la codifica e l'inserimento nel Sistema Qualità ad una successiva revisione integrata. A tal fine, si precisa altresì che il modulo A.0 "Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'art. 347 CPP" contenuto nell'allegato alla presente circolare, annulla e sostituisce il Mod SGQ.99.085 – Rev. 1 del 12.07.2011. Successivamente all'inserimento della modulistica nel Sistema Qualità, le eventuali ulteriori modifiche della stessa seguiranno le ordinarie procedure di approvazione del Sistema.

Si informa, infine, che in vista di facilitare l'utilizzo della modulistica e la produzione dei relativi documenti informatici, la stessa sarà prossimamente resa disponibile anche in formato digitale.

- 1 Al momento, hanno formalizzato appositi indirizzi per l'attuazione delle norme di cui alla Parte VI.-bis, D.Lgs. 152/06, la Procura di Siena (v. nota prot. n. 1530/2015) e la Procura di Livorno (v. nota prot. n. 1954/2015). Con altre Procure ci sono stati incontri i cui esiti non sono stati ancora formalizzati.
- 2 Confronto che ha prodotto un primo documento di sistema approvato dal Consiglio Federale con Deliberazione n. 53 del 15.07.2015.

1. Orientamenti interpretativi

a) Campo di applicazione della procedura (art. 318-bis, D.lgs. 152/06)

Ai sensi dell'art. 318-bis, D.lgs. 152/06 la nuova procedura di estinzione dei reati si applica alle sole ipotesi contravvenzionali previste dal D.Lgs. 152/06 che non abbiano cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette. Come è noto, la lettura di tale articolo pone diversi ordini di problematiche interpretative di cui a seguire se ne riportano i principali aspetti ed i relativi orientamenti che l'Agenzia, al momento, ritiene di adottare:

a.1) Tipologia di reati cui si applica la procedura (v. Allegato 2: Tipologia reati contravvenzionali ex D.Lgs. 152/06)

In merito ai dubbi circa l'esperibilità della procedura in oggetto ai reati contravvenzionali previsti dal D.Lgs. 152/06, puniti con la sola pena dell'arresto (per i quali, mancando la pena dell'ammenda, verrebbe meno la possibilità di calcolo della sanzione di cui al co. 2, dell'art. 318-quater), si ritiene di aderire alla lettura della Procura di Siena, che sul punto si è espressa escludendone la possibilità.³

Per quanto riguarda invece quei reati contravvenzionali puniti con la pena cumulativa dell'arresto e dell'ammenda, visto il dettato normativo ampio e l'assenza di espressi indirizzi delle Procure, si ritiene di dover provvedere ad applicare la procedura estintiva mediante prescrizioni.

a.2.) Danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali

Relativamente ai concetti di "danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali" risultano vari elementi di incertezza applicativa, ben evidenziati nelle Linee Guida della Procura di Siena⁴, tuttavia in attesa che la progressiva applicazione della norma, attraverso l'azione delle Procure, del Legislatore e comunque del dibattito complessivo, conduca all'individuazione di criteri applicativi certi, si ritiene necessario confermare l'indirizzo fornito con la Circolare del D.T n. 9.

In particolare si richiama quanto riportato sul punto dalle Linee Guida della procura di Siena (pagg. 5 e 6), ove è evidenziata la necessità di evitare "improprie preclusioni applicative" nei casi dubbi circa la sussistenza del danno o del pericolo concreto ed attuale, quando l'esistenza del dubbio discende dalla difficoltà nel coglierne l'esistenza e quindi la stessa risulta connessa alla "difficoltà tecnico-operativa-o, peggio, una incapacità degli operanti- nel fornire la prova dell'evento preclusivo...".

In altre parole, l'organo accertatore, è tenuto a rendere espliciti gli elementi acquisiti che permettono di

³ V. nota prot. n. 1530/2015.

⁴ Nella citata nota si legge "In effetti, l'apprezzamento del danno o del pericolo di danno non è scevro da margini di opinabilità, che non trovano conforto obiettivo in puntuali indicazioni del legislatore. Per esemplificare, le fattispecie contravvenzionali di cui all'art. 256, comma 1, TUA, dirette a sanzionare l'attività di gestione di rifiuti non autorizzata, pur se relative a rifiuti pericolosi non per ciò possono considerarsi dannose o concretamente pericolose dei beni suindicati [le risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche]."

dimostrare l'esistenza del danno o del pericolo:

- concreto - definito (quantificabile) e rappresentato con riferimento allo specifico contesto in cui si è consumato il reato, quindi non generico e/o indefinibile nell'entità;
- attuale - presente al momento e non quindi potenziale futuro sviluppo negativo.

Tale lettura risulta coerente con quanto previsto dall'art. 318-ter comma 3, lo stesso prevede la possibilità che con le prescrizioni si possano imporre specifiche misure per far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose.

In mancanza delle condizioni indicate si procederà pertanto all'applicazione di quanto previsto dall'art. 318-ter, fornendo alla Procura le valutazioni che hanno condotto a tale decisione e tutti gli elementi conoscitivi di cui si dispone, poiché, citando il documento della Procura di Siena, "l'attivazione delle prescrizioni non preclude il ricorso a diverse determinazioni da parte del PM, il quale può sempre riconsiderare gli elementi già valutati- o nuovi che, successivamente dovessero emergere, ai fini della efficacia od inefficacia della procedura estintiva già attivata".

La lettura indicata risulta coerente con quanto previsto dall'art. 318-ter, comma 3, lo stesso prevede infatti la possibilità che con le prescrizioni si possano imporre specifiche misure per far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose.

a.3) Danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse urbanistiche o paesaggistiche protette

Ai fini dell'esperibilità della procedura estintiva tramite prescrizioni, oltre alla valutazione circa il prodursi di un danno o un pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali (aspetti che rientrano nella competenza di ARPAT), per come è formulato l'art. 318-bis, D.Lgs. 152/06, si pone in evidenza anche la necessità di considerare l'eventualità di possibili danni o pericoli concreti e attuali di danni alle risorse urbanistiche o paesaggistiche protette. Pur trattandosi di aspetti che esulano dalle competenze di controllo e di valutazione di ARPAT (sui quali l'Agenzia non potrebbe esprimersi), ai fini della valutazione circa l'esperibilità della procedura estintiva, si ritiene tuttavia doveroso che gli operatori ARPAT forniscano quantomeno una preliminare individuazione delle risorse urbanistiche e/o paesaggistiche protette che, per quanto accertato mediante la propria attività di controllo, potrebbero risultare "interessate" dalle violazioni delle norme ambientali.

In altre parole, laddove si rilevi che:

- a) il luogo in cui è commesso il reato ambientale rientra nell'ambito di aree naturali protette (V. L. 394/1991 e D.M. 27.04.2010) o di zone soggette a vincolo paesaggistico (V. D.Lgs. n. 42/2004)⁵;
- b) ovvero, il reato ambientale, per la condotta che lo caratterizza, implica la realizzazione di interventi edilizi (v. per es. costruzione e/o modifica di beni immobili o di infrastrutture) senza i dovuti controlli

⁵ Per una rassegna dei beni paesaggistici vincolati, si veda la Carta regionale dei vincoli all'indirizzo <http://www.regione.toscana.it/-/carta-dei-vincoli-sistema-informativo-territoriale-per-i-beni-culturali-e-paesaggistici>

pubblici (autorizzativi/di verifica) di natura urbanistica o in palese contrasto con le norme e gli strumenti urbanistici vigenti;

si può presumere un "interessamento" delle relative risorse e pertanto ne deriverebbe, ai fini dell'esperibilità della procedura estintiva del reato ambientale, la necessità di una esclusione circa il manifestarsi di un danno o pericolo concreto e attuale di danno a tali risorse. In tali ipotesi, l'Agenzia (non avendo competenze nelle suddette materie) dovrebbe rimettere la questione alla Procura di riferimento. Tale indicazione procedurale, recepita anche nella modulistica allegata alla presente circolare, potrà comunque essere rivista a seguito di un più approfondito confronto con le Procure di riferimento, che potranno anche individuare altre modalità operative e le necessarie collaborazioni con altri corpi/Enti di vigilanza.⁶

b) Regime transitorio (art. 318-octies)

Relativamente al regime transitorio, l'art. 318-octies dispone che "le norme della presente parte non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore (29 maggio 2015) della medesima parte". Anche tale disposizione ha dato adito a dubbi interpretativi, sussistendo quattro diverse interpretazioni che identificano la pendenza del procedimento in quattro momenti diversi:

- 1) la data di commissione del fatto (vedi Linee Guida della Procura di Siena) e ciò al fine di evitare disparità di trattamento dipendenti da fattori organizzativi degli Enti che provvedono all'accertamento e/o delle Procure;
- 2) la data di accertamento del fatto da parte dell'organo di vigilanza, in quanto il procedimento inizia con l'accertamento e d'altra parte la norma non precisa che si deve aver riguardo al procedimento penale;
- 3) la data di trasmissione della notizia di reato alla Procura da parte della polizia giudiziaria;
- 4) la data di iscrizione della notizia di reato nel registro delle notizie di reato (art. 335 c.p.p.) da parte del Pubblico Ministero (vedi indirizzi su Prescrizioni in materia di reati ambientali della Procura di Trento), che rappresenta la soluzione più favorevole per il reo, in quanto posticipa al massimo la data della pendenza del procedimento, che preclude l'applicazione della disciplina di estinzione dei reati contravvenzionali.

Ciò premesso si ritiene, avuto riguardo alla parte sesta bis nel suo complesso, che il procedimento a cui fa riferimento la disposizione di cui all'art. 318-octies sia il procedimento penale, il quale in base alle disposizioni del codice di procedura penale è pendente dal momento in cui la notizia di reato viene iscritta nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. Tuttavia considerato che l'iscrizione nel registro da parte del PM dovrebbe avvenire immediatamente al momento della ricezione della notizia di reato, come disposto dall'art. 335 c.p.p., e che ARPAT di norma non è a conoscenza della data in cui il PM iscrive nell'apposito registro la notizia di reato si ritiene di adottare la soluzione n. 3) ossia il procedimento di estinzione di cui alla parte sesta bis è precluso per quei reati riguardo ai quali ARPAT abbia trasmesso la notizia di reato antecedentemente al 29 maggio 2015. Sarà

⁶ Sul punto, soltanto la Procura di Siena (v. Pag. 6, nota prot. n. 1530/2015) ha dato indicazione esplicita, nel senso di contattare telefonicamente la Sezione di P.G. presso la Procura - aliquota Corpo Forestale dello Stato.

eventualmente la Procura a richiedere l'attivazione del procedimento di estinzione del reato qualora l'iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro sia avvenuta successivamente al 29 maggio 2015.

c) Rapporto con i procedimenti amministrativi "paralleli"

Le nuove disposizioni di cui alla Parte VI-bis del D.Lgs. 152/06 hanno per principale finalità l'eliminazione dei reati contravvenzionali rientranti nel campo di applicazione della procedura, come definito dall'art. 318-bis, tuttavia, come si legge nell'art. 318-ter, co. 3, mediante la procedura di imposizione delle prescrizioni, possono essere imposte misure atte a far cessare situazioni di pericolo o la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose.

La suddetta procedura, appartiene all'alveo del procedimento penale e pertanto non può far venir meno gli ordinari poteri amministrativi degli Enti di amministrazione attiva, né dovrebbe avere per contenuto aspetti discrezionali tipici dei provvedimenti amministrativi di competenza degli stessi. In particolare, mediante la suddetta procedura non potranno essere prescritti adempimenti per i quali si rendono necessarie modifiche agli atti autorizzativi o altri provvedimenti di natura amministrativa "tipici" degli Enti di cui sopra (tra cui anche le "diffide" o le "ordinanze").

Fermo restando quanto sopra, non può sottacersi, tuttavia, che mediante la procedura estintiva dei reati, potendo essere prescritte misure per far cessare di situazioni di pericolo o la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose, le stesse potrebbero altresì essere oggetto di "diffide" o "ordinanze" degli Enti di amministrazione attiva, soprattutto in quei casi in cui l'aver provveduto a tali atti rappresenta una condizione necessaria, previste dalla normativa ambientale vigente, per l'adozione di ulteriori provvedimenti (v. sospensioni e revoche delle autorizzazioni).⁷ Per questo e con l'obiettivo di promuovere un'azione quanto più coordinata con gli Enti di amministrazione attiva, qualora ARPAT provveda ad attivare la procedura estintiva dei reati, copia del verbale delle prescrizioni impartite al contravventore, dovrà essere inviata a Regione/Enti locali competenti in via amministrativa o agli altri Enti pubblici a cui è necessario segnalare gli esiti del controllo (v. AUSL). Tale invio dovrà avvenire in occasione della trasmissione della Relazione di sintesi che, in aggiunta agli ordinari elementi circa gli esiti del controllo, dovrà anche dare atto dell'attivazione della suddetta procedura. Nel suddetto documento si dovrà altresì esplicitare che il contenuto delle prescrizioni impartite da ARPAT è da ritenersi anche quale proposta rivolta agli Enti, ai fini dei provvedimenti amministrativi di competenza (sul punto si veda anche la scheda D.0 contenuta nell'allegato 1 alla presente circolare, ove sono riportate formule tipo da inserire nelle Relazioni di sintesi). Nella stessa ottica, ARPAT dovrà altresì garantire, nei confronti degli Enti di amministrazione attiva, gli opportuni flussi informativi circa gli esiti delle procedure estintive dei reati avviate.

⁷ V. per es. quanto previsto dall'art. 130, D.Lgs. 152/06 nel caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico o dall'art. 29-decies, co. 10 per il caso di inosservanza delle prescrizioni dell'AIA.

d) Sottrazione dall'accesso al pubblico dei documenti relativi al procedimento estintivo dei reati

Considerato che le prescrizioni impartite da ARPAT nell'ambito della procedura estintiva dei reati costituiscono informazioni ambientali è possibile che l'Agenzia sia destinataria di richieste di accesso alle prescrizioni da parte di persone diverse dal contravventore. La richiesta di accesso dovrà in questi casi essere respinta dall'Agenzia con l'indicazione che l'istante dovrà richiedere il nulla osta alla Procura competente. Si ritiene infatti che le prescrizioni impartite dall'Agenzia siano coperte dall'obbligo del segreto previsto dall'art. 329 del c.p.p. per le seguenti ragioni:

- 1) è pacifico che le prescrizioni costituiscano atti tipici di polizia giudiziaria;
- 2) le stesse vengono trasmesse alla Procura o contestualmente alla notizia di reato, anch'essa coperta da segreto, oppure, nei casi di particolare complessità, successivamente alla comunicazione di notizia di reato, quando cioè il procedimento penale sia pure sospeso, è comunque pendente, tanto che ai sensi dell'art. 318 quinquies comma 3 non è precluso il compimento degli atti urgenti di indagine preliminare da parte del Pubblico Ministero.⁸

2. Ulteriori Indicazioni operative

2.1. Indicazioni operative per la gestione documentale e per le registrazioni RANA

RANA:

Nel campo *motivo* dei task sarà inserita una nuova voce "Verifica prescrizioni ex L.68/2015" da utilizzare per le attività in campo, insieme alla riga della CdSA n°137.

FREEDOCS:

a) Prescrizioni emesse da ARPAT

Per la gestione documentale, nel caso di prescrizioni emesse da ARPAT, è stata introdotta una specifica tipologia documentaria:

- VERBALE PRESCRIZIONI EX ART. 318-TER D.LGS 152/2006

mentre per tutti gli altri atti prodotti nel corso del procedimento dovrà essere usata la tipologia documentaria (già esistente) "ATTO DI POLIZIA GIUDIZIARIA".

⁸ Si sottolinea che il segreto penale non è invece preclusivo della comunicazione delle prescrizioni alle Autorità competenti nell'ambito dei procedimenti amministrativi, alle quali ARPAT trasmette di sua iniziativa copia delle prescrizioni ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti di loro competenza (v. precedente lett. c).

Per quanto riguarda la fascicolazione, è introdotta la tipologia di procedimento:

- VERIFICA PRESCRIZIONI EX ART. 318-TER D.LGS 152/2006

a cui corrisponde una nuova riga della Carta dei Servizi:

- 137-c: Verifica prescrizioni ex art. 318-ter D.Lgs 152/2006

In sede di prima applicazione, i tempi sul 137-c saranno indicati in 60 giorni (tempo entro cui fare la verifica dell'adempimento delle prescrizioni) a partire dalla scadenza della prescrizione, da aggiornare manualmente nelle varie fasi dell'iter.

Il verbale con le prescrizioni che avvia il procedimento di verifica dovrà avere quindi una doppia fascicolazione:

1. nel sottofascicolo del controllo (di cui costituisce l'esito);
2. nel sottofascicolo della verifica prescrizioni (di cui costituisce l'avvio).

I due sottofascicoli del controllo e della verifica prescrizioni saranno collegati.

Sarà a breve attivato anche un nuovo modulo elettronico per la registrazione degli esiti e delle scadenze del procedimento:

- *MOD. SCHEDA PRESCRIZIONI EX ART. 318-TER D.LGS 152/2006.

La scheda prescrizioni (modulo elettronico) sarà collocata nel sottofascicolo della verifica prescrizioni e, come fascicolazione secondaria, si suggerisce di inserirla in un fascicolo "virtuale" nella voce DV.08.06.

Tale fascicolo, dall'oggetto, ad esempio, "DIP. FI - PRESCRIZIONI EX ART. 318-TER D.LGS 152/2006 - PROCEDIMENTI IN CORSO" conterrà solo le schede di procedimenti di verifica in corso, mentre quando il procedimento si conclude, si provvederà a rimuovere la fascicolazione secondaria DV.08.06 dalla scheda prescrizioni (che così rimarrà solo nel sottofascicolo procedimentale).

Questo fascicolo (uno per struttura), quindi, resta sempre aperto e potrà anche essere vuoto se non ci sono procedimenti di verifica prescrizioni in corso.

b) Asseverazione su prescrizioni NON emesse da ARPAT

Per le asseverazioni su prescrizioni non emesse da ARPAT, è stata introdotta una specifica tipologia documentaria:

- ASSEVERAZIONE EX ART. 318-TER D.LGS 152/2006 (SU PRESCRIZIONI NON DI ARPAT)

mentre per tutti gli altri atti prodotti nel corso del procedimento dovrà essere usata la tipologia documentaria (già esistente) "ATTO DI POLIZIA GIUDIZIARIA".

Analogamente al caso di prescrizioni emesse da ARPAT, si creerà un nuovo sottofascicolo, ma non ci sarà un modulo elettronico da compilare.

La tipologia procedimentale da utilizzare in questo caso è:

- ASSEVERAZIONI (SU PRESCRIZIONI NON DI ARPAT) EX ART. 318-TER D.LGS 152/2006

a cui corrisponde la nuova riga della Carta dei Servizi:

- 137-d: Asseverazioni ex art. 318-ter D.Lgs 152/2006 (*su prescrizioni non di ARPAT*)

In sede di prima applicazione, ai fini di un monitoraggio, i tempi sulla riga 137-d saranno fissati a 30gg.

2.2. Indicazioni operative per la fase dell'ammissione del contravventore al pagamento della sanzione in misura minima e relative verifiche (V. Allegato 3: Diagramma di flusso)

Ai fini dell'estinzione dei reati, l'art. 318-quater, prevede che l'organo accertatore, entro 60gg dalla scadenza del termine fissato nelle prescrizioni, verifichi se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati. In caso di esito positivo della verifica, il contravventore deve essere ammesso al pagamento "in sede amministrativa" nel termine di trenta giorni dalla notifica, di una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa (c.d. sanzione in misura minima).⁹

Successivamente, ed entro 120gg dalla scadenza del termine fissato nelle prescrizioni, l'organo accertatore, deve informare il Pubblico ministero circa l'adempimento della prescrizione e l'eventuale pagamento della predetta somma da parte del contravventore.

Si tratta, come è evidente, di adempimenti connessi all'esercizio del potere prescrittivo di cui all'art. 318-ter e pertanto devono essere garantiti dall'Agenzia tramite il personale di vigilanza avente qualifica di Ufficiale di polizia giudiziaria (UPG).

Ciò premesso e considerato che l'intera procedura estintiva è condizionata al pagamento della somma di cui sopra da parte del contravventore, si forniscono le seguenti indicazioni operative:

1. in attesa di più precise indicazioni normative e/o procedurali di livello nazionale/regionale circa l'ente beneficiario delle somme di cui all'art. 318-quater, co. 2, le medesime dovranno essere provvisoriamente incamerate da ARPAT. A tal fine, al contravventore che venga ammesso al pagamento della sanzione in misura minima dovranno essere fornite le necessarie indicazioni per eseguire il versamento tramite bonifico bancario e dovrà essergli richiesto di inviare copia della ricevuta di pagamento (v. Modulo B.2 contenuto nell'allegato 1 alla presente circolare);
2. nel caso in cui il contravventore abbia provveduto spontaneamente ad attuare gli adempimenti necessari per l'estinzione della/le contravvenzioni e per far cessare eventuali situazioni di pericolo o la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose, che ARPAT avrebbe altrimenti richiesto mediante prescrizione, è possibile ammetterlo direttamente al pagamento redigendo l'apposito verbale (v. Modulo C.0 "verbale di

⁹ L'indicazione della sanzione in misura minima da applicare per ciascun reato contravvenzionale è riportata nell'allegato 2 "Tipologia reati contravvenzionali ex D.Lgs. 152/06".

accertamento di adempimento spontaneo e ammissione al pagamento della sanzione in misura minima”contenuto nell'allegato 1 alla presente circolare,);

3. ai fini della verifica dell'avvenuto pagamento da parte del contravventore e della successiva comunicazione alla Procura, anche qualora il contravventore abbia provveduto alla trasmissione della quietanza di pagamento, dovrà essere comunque inoltrata apposita mail alla casella prescrizionereati@arpat.toscana.it gestita dal Settore bilancio e contabilità di ARPAT, contenente i seguenti riferimenti:

“cognome, nome e Codice Fiscale del contravventore - Verbale di prescrizioni (oppure Verbale di accertamento adempimento spontaneo e ammissione a pagamento sanzione in misura minima) n. _____ del _____ - Dip. ARPAT di _____”.

4. il Settore Bilancio e contabilità, entro 2 giorni lavorativi, effettuerà le necessarie verifiche per accertare l'avvenuta riscossione delle suddette somme e fornirà, rispondendo via mail alla richiesta di cui al punto precedente, gli estremi del pagamento indicando data / importo del pagamento / nominativo di chi ha effettuato il pagamento e relativa causale;
5. gli esiti delle verifiche circa il pagamento delle sanzioni in misura ridotta dovranno essere comunicati alla Procura entro 120gg dalla scadenza del termine fissato nelle prescrizioni, allegando o indicando gli estremi del versamento (v. Moduli B3, B4 / C1, C2 contenuti nell'allegato 1 alla presente circolare). A tal fine, si precisa che il pagamento avvenuto oltre i termini di legge (30gg dalla notifica dell'ammissione al pagamento) dovrà essere segnalato alla Procura, al pari del mancato pagamento.

2.3. Rapporto tra sanzione in misura minima prevista dall'art. l'art. 318-quater D.lgs. 152/06 e oneri di cui all'art. 18, co. 2, LR 30/2009

Come chiarito nel paragrafo precedente, il pagamento, da parte del trasgressore, della sanzione in misura minima prevista dall'art. 318-quater del D.lgs. 152/06, avviene su diretta richiesta di ARPAT (o eventualmente degli altri organi accertatori) una volta verificato l'adempimento delle prescrizioni e rappresenta condizione indispensabile per l'estinzione del reato. La verifica dell'avvenuto pagamento, da parte dell'organo che ha emesso le prescrizioni, rappresenta infatti una vera e propria fase del procedimento estintivo che si apre e si conclude nell'alveo penale. Tali entrate, come già detto in precedenza, sono soltanto temporaneamente introitate da ARPAT, in attesa di precisazioni del dettato normativo della L. 68/15 che non ne specifica ne' il beneficiario, ne' le finalità di impiego. Gli oneri previsti dall'art. 18, co. 2, LR 30/09, sono invece posti a carico dei titolari o dei gestori degli impianti o delle attività, da parte della Regione o degli altri Enti competenti, su proposta di ARPAT, qualora a seguito dell'accertamento di un'irregolarità, vengano impartite ordinanze od altri atti di natura amministrativa e si renda necessario provvedere ad un successivo controllo. In questo caso, si tratta di oneri economici fissati sulla base del Regolamento di determinazione dei costi delle attività di ARPAT (decreto DG. n. 106/2013) ed incamerati

dall'Agenzia a titolo proprio, a copertura dei costi delle attività svolte su richiesta degli Enti. La verifica sull'avvenuto pagamento rileva soltanto ai fini interni ARPAT.

Per quanto sopra, le due procedure hanno presupposti e finalità diverse e pertanto non si escludono a vicenda. Nella relazione di sintesi che ARPAT invia agli Enti competenti, ricorrendone i presupposti, dovrà infatti continuare a trovare menzione la stima del costo degli ulteriori controlli di competenza dell'Agenzia secondo le disposizioni della Circolare del Direttore generale n. 9 del 22.07.2013.

2.4. Indicazioni operative per attività di controllo svolte da ARPAT su impianti AIA statali

In attesa di rinnovare la convenzione tra ARPAT ed ISPRA per lo svolgimento dei controlli sugli impianti AIA statali, si ritiene di dover fare riferimento a quanto riportato nello schema di convenzione quadro approvata dal Consiglio Federale con Deliberazione n. 55 del del 15.07.2015. In particolare, tale documento, prevede che laddove le violazioni accertate rientrino nell'ambito di applicazione della Parte VI-bis, del D.Lgs. 152/2006, gli eventuali operatori delle ARPA con qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (UPG) facenti parte del gruppo ispettivo, provvedono ad applicare le disposizioni di cui all'art. 318-ter e successivi del D.Lgs. 152/06, previa asseverazione tecnica concordata tra ISPRA e l'Agenzia stessa.

Il Direttore Tecnico

Dott. Andrea Poggi

Allegati:

1. Modulistica - Procedura estintiva dei reati contravvenzionali mediante prescrizioni, ex artt. 318-bis e ss., Parte VI-bis, D.Lgs. 152/2006
2. Tipologia reati contravvenzionali ex D.Lgs. 152/06
3. Diagramma di flusso procedimento prescrizioni ex art. 318-ter

Allegato 1

MODULISTICA

**PROCEDURA ESTINTIVA DEI REATI CONTRAVVENZIONALI MEDIANTE
PRESCRIZIONI EX ARTT. 318-BIS E SS, PARTE VI-BIS, D.LGS. 152/2006**

REV. 0

A.0) Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'art. 347 C.P.P.

A.1) Denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p.

B.0) Verbale di Prescrizioni

B.1) Proroga del termine per l'adempimento delle prescrizioni

B.2) Ammissione al pagamento in sede amministrativa per ottemperanza alle prescrizioni

B.3) Comunicazione di ottemperanza alle prescrizioni e avvenuto pagamento

B. 4) Comunicazione di mancata ottemperanza alle prescrizioni / mancato pagamento / pagamento tardivo

C.0) Verbale di accertamento di adempimento spontaneo e ammissione al pagamento della sanzione in misura minima

C.1) Comunicazione di avvenuto pagamento

C.2) Comunicazione di mancato pagamento / pagamento tardivo

D.0) Indicazioni per la redazione della Relazione di sintesi e per le successive comunicazioni da effettuarsi nei confronti di Regione/Enti locali o altri enti cui è necessario segnalare gli esiti del controllo

Note per la compilazione dei moduli

cl. _____ del _____

a mezzo: (posta ordinaria, AR, ecc.) Posta via fax

MODULO A.0)

Alla Procura della Repubblica
Presso il Tribunale di _____

**OGGETTO: Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'art. 347 C.P.P.
(Schema)**

Persone nei cui confronti vengono svolte le indagini

Codice Fiscale

Elezione di domicilio e nomina difensore:

Reati ipotizzati:

-- e/o altri eventuali reati che il Signor Procuratore riterrà ravvisabili nei fatti citati.

Esperibilità procedura di estinzione dei reati ex artt. 318-bis e ss, Parte VI-bis, D.Lgs. 152/2006:

- SI:** per quanto al momento rilevato da ARPAT, non risultano ipotizzabili danni o pericoli concreti e attuali di danno alle risorse ambientali in conseguenza dei fatti accertati e non appaiono altresì interessate risorse urbanistiche o paesaggistiche protette,¹ pertanto:
 - con Verbale N. _____ del _____ (che si allega) sono state impartite al contravventore, ai sensi dell'art. 318-ter, D.Lgs. 152/2006, apposite prescrizioni asseverate tecnicamente da ARPAT;

a motivo della particolare complessità del procedimento di individuazione, sono ancora in corso di elaborazione/asseverazione tecnica da parte di ARPAT apposite prescrizioni da impartire al contravventore, ai sensi dell'art. 318-ter, D.Lgs. 152/2006; ⁱⁱ

con Verbale N. _____ del _____ (che si allega) è stato accertato l'adempimento spontaneo da parte del contravventore e disposta l'ammissione al pagamento della sanzione in misura minima ai sensi dell'art. 318-quater, comma 2, D.Lgs. 152/2006;

No: per quanto al momento rilevato da ARPAT, risultano ipotizzabili i seguenti danni o pericoli concreti e attuali di danno alle risorse ambientali in conseguenza dei fatti accertati _____ e pertanto non può essere attivata la procedura di estinzione dei reati di cui alla Parte VI-bis, D.Lgs. 152/2006;

No, in quanto per i fatti accertati è ipotizzabile una contravvenzione punita con la sola pena dell'arresto; ⁱⁱⁱ

Da definire:

in quanto la valutazione circa la sussistenza di danni o pericoli concreti e attuali di danno alle risorse ambientali risulta particolarmente complessa per le seguenti motivazioni

e rispetto a quanto già accertato da ARPAT in via ordinaria, richiederebbe lo svolgimento dei seguenti ulteriori accertamenti tecnici

pertanto, se ne rimette la valutazione alla Procura competente, anche ai fini di quanto previsto dall'art. 318-sexies, comma 3, D.Lgs. 152/2006;

per quanto al momento rilevato da ARPAT, non risultano ipotizzabili danni o pericoli concreti e attuali di danno alle risorse ambientali in conseguenza dei fatti accertati, tuttavia, si segnala un possibile interessamento delle seguenti risorse urbanistiche o paesaggistiche protette _____ e se ne rimette la valutazione alla Procura competente, ai fini di quanto previsto dall'art. 318-quinquies, D.Lgs. 152/2006. ^{iv}

Luogo e data del fatto:

Notizia di reato acquisita a mezzo:

- Indagine di iniziativa predisposta dell'ufficio
- _____

Data di acquisizione del reato:

Parti Offese:

Atti di P.G. compiuti

- Ispezione
- Perquisizione
- Sequestro
- Ricognizione

Mezzi di prova richiesti dalla P.G.

- Perquisizione
- Sequestro
- Ricognizione
- Intercettazione
- Tabulati
- Op. Polizia Scientifica

Persone in grado di riferire sui fatti (compresi gli *Ufficiali ed Agenti di P.G. operanti*):

Allegati

1) Atti Irripetibili

- Verbale di sequestro
- verbale di perquisizione
- Referto medico
- Verbale di identificazione dell'indagato ed elezione di domicilio (artt. 349 - 161 c.p.p.)
- Verbale di accertamenti urgenti (Artt. 354 c.p.p.)
- Planimetrie
- Fotografie

2) Altri atti di Polizia Giudiziaria

Verbale di sommarie informazioni rese dall'indagato (Art. 350 c.p.p.)

Verbale di sommarie informazioni rese dalle persone in grado di riferire (Art. 351 c.p.p.)

Querela

Denuncia

Esposto

Corpi di reato:.....

Altro:

Intervento altri organi di P.G.:

Stato delle indagini d’iniziativa:

- proseguono
- sono concluse

Elementi essenziali del fatto

Conclusioni

Eventuali richieste al pubblico ministero

La Polizia Giudiziaria operante

V° Il Responsabile di Dipartimento/il Dirigente Responsabile

v

MODULO A.1)

Classificazione: _____

Al Responsabile del Dipartimento^{vi}

Oggetto: Denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p.^{vii}

Il/i sottoscritto/i

GENERALITÀ DEL/DEI DENUNCIANTE/DENUNCIANTI

Cognome: _____ Nome: _____

Ufficio di assegnazione: _____

Telefono: _____

DENUNCIA/DENUNCIANO

Che Il giorno _____ nell'esercizio delle proprie funzioni ha/hanno avuto notizia del seguente reato:

DESCRIZIONE DEL FATTO

Indicare gli elementi essenziali del fatto (tempo, luogo ecc.)

Esperibilità procedura di estinzione dei reati ex artt. 318-bis e ss, Parte VI-bis, D.Lgs. 152/2006:

- SI: per quanto al momento rilevato, non risultano ipotizzabili danni o pericoli concreti e attuali di danno alle risorse ambientali in conseguenza dei fatti accertati e non appaiono altresì interessate risorse urbanistiche o

| |
|---|
| paesaggistiche protette; |
| <input type="checkbox"/> No: per quanto al momento rilevato, risultano ipotizzabili i seguenti danni o pericoli concreti e attuali di danno alle risorse ambientali in conseguenza dei fatti accertati _____ |
| <input type="checkbox"/> No, in quanto per i fatti accertati è ipotizzabile una contravvenzione punita con la sola pena dell'arresto ^{viii} |
| <input type="checkbox"/> Da definire: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in quanto la valutazione circa la sussistenza di danni o pericoli concreti e attuali di danni alle risorse ambientali risulta particolarmente complessa per le seguenti motivazioni _____ e rispetto a quanto già accertato in via ordinaria, richiederebbe lo svolgimento dei seguenti ulteriori accertamenti tecnici _____ _____ <input type="checkbox"/> per quanto al momento rilevato, non risultano ipotizzabili danni o pericoli concreti e attuali di danni alle risorse ambientali in conseguenza dei fatti accertati, tuttavia si segnala un possibile interessamento delle seguenti risorse urbanistiche o paesaggistiche protette _____ |

ix

AUTORI DEL FATTO (se individuati)

Indicare le generalità e il domicilio

PERSONE IN GRADO DI RIFERIRE SUI FATTI (se individuate)

Indicare le generalità e il domicilio

PERSONA OFFESA (se individuata)

Indicare le generalità e il domicilio

FONTI DI PROVA (se conosciute)

Si allegano i seguenti documenti:

Luogo e data

Firma denunciante/denuncianti

N. Prot

cl.

del

a mezzo: PEC, FAX, AR, ecc.

MODULO B.0)

Verbale di Prescrizioni N° _____

(art. 318-ter e seguenti, Parte VI-bis, D.Lgs 152/2006 e smi)

| | |
|--------------------------------|---|
| Al Contravventore ^x | Sig./Sig.ra _____ nato/a a _____ il _____ e residente in via/piazza _____ in qualità di _____ |
|--------------------------------|---|

| | |
|------|---|
| Alla | Procura della Repubblica Presso il Tribunale di _____ Via/Piazza _____ Città _____ |
|------|---|

| | |
|--------|---|
| e p.c. | Sig./Sig.ra _____ in qualità di Rappresentante legale (se diverso dal contravventore) della Ditta _____ con sede legale in _____ |
|--------|---|

Il giorno _____, alle ore _____, in Via/Piazza _____
 _____, presso la Ditta _____ con sede
 legale in Via/Piazza _____, di cui risulta Legale rappresentante il
 Sig./Sig.ra _____, i sottoscritti
 _____, Ufficiali di Polizia Giudiziaria, in servizio presso il
 Dipartimento ARPAT di _____, in occasione dell'intervento per
 rilievi n. _____ del _____ (v. Verbale di accertamento e
 in materia di tutela ambientale di seguito specificate, la cui responsabilità è stata ravvisata a carico del
 destinatario del presente provvedimento:

1. D.lgs 152/06 e smi art. _____ comma. _____ per aver/non aver _____

con sanzione penale prevista dall'art. _____ co. _____ let. _____ del D.Lgs 152/06

nell'arresto _____ e/o nell'ammenda da _____ a € _____ ;

2. D.lgs 152/06 e smi art. _____ comma. _____ per aver/non aver _____

con sanzione penale prevista dall'art. _____ co. _____ let. _____ del D.Lgs 152/06
nell'arresto _____ e/o ammenda da _____ a € _____ .

Per quanto sopra esposto e poiché le situazioni constatate rappresentano contravvenzioni alle norme legislative in materia di tutela ambientale, si rende noto che per tutte le irregolarità riscontrate sarà stata inoltrata comunicazione di notizia di reato alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale di _____, redatta ai sensi dell'art. 347 del Codice di Procedura Penale.

Considerata tuttavia la natura dei reati e visti gli artt. 318-bis e seguenti del D.Lgs. n. 152/2006, allo scopo di eliminare le contravvenzioni accertate e far cessare eventuali situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose, i sottoscritti Ufficiali di P.G., nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 55 del Codice di Procedura Penale

IMPARTISCONO LE SEGUENTI PRESCRIZIONI

1. con riferimento alla contravvenzione di cui al precedente punto 1), in particolare il contravventore dovrà assicurare l'attuazione di quanto di seguito specificato:

- a. _____
- b. _____
- c. _____

I termini per la regolarizzazione sono fissati in giorni _____ (_____) a far data dalla notifica del presente verbale;

2. con riferimento alla contravvenzione di cui al precedente punto 2) in particolare il contravventore dovrà assicurare l'attuazione di quanto di seguito specificato:

- a. _____
- b. _____
- c. _____

I termini per la regolarizzazione sono fissati in giorni _____ (_____) a far data dalla notifica del presente verbale;

E RENDONO ALTRESÌ NOTO CHE:

- a) entro i termini sopraindicati dovrà essere inoltrata a questo Ufficio all'indirizzo _____^o tramite PEC indirizzata ad arpat.protocollo@postacert.toscana.it, apposta comunicazione di avvenuto adempimento delle prescrizioni impartite, indicando nell'oggetto "Cognome e nome del contravventore¹ - Verbale di prescrizioni n. prot. _____ del _____ - Dip. ARPAT di _____".^{xi}
- b) ai sensi del comma 1, dell'art. 318-ter, D.Lgs. 152/2006, il contravventore, in presenza di specifiche circostanze a se' non imputabili, può richiedere, per iscritto a questo Ufficio, proroga dei termini sopra indicati, prima della scadenza degli stessi, motivando e documentando adeguatamente la richiesta. I termini possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per una sola volta e per un periodo non superiore a 6 mesi.
- c) entro 60 giorni dalla scadenza dei termini fissati nella prescrizione, comprensivi dell'eventuale proroga, ARPAT effettuerà comunque la verifica dell'adempimento delle prescrizioni di cui sopra;
- d) laddove, in esito alle verifiche, risulti l'adempimento delle prescrizioni, il contravventore, ai sensi del comma 2, dell'art. 318-quater, D.Lvo 152/06, sarà ammesso a pagare, in sede amministrativa, una somma corrispondente a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per ognuna delle contravvenzioni commesse. Il pagamento dovrà avvenire nei modi e nei tempi che saranno successivamente comunicati.
- e) ai sensi dell'art. 318-septies del D.Lvo n. 152/06, la contravvenzione si estingue con il pagamento della sanzione ridotta, che sarà comunicato all'Autorità Giudiziaria unitamente all'adempimento delle prescrizioni, entro 120 giorni dalla scadenza dei termini fissati nella prescrizione, comprensivi dell'eventuale proroga. Sino a tale comunicazione il procedimento penale per i fatti accertati rimarrà sospeso a norma dell'art. 318-sexies, D.Lgs. 152/06;²
- f) laddove, in esito alle verifiche, risulti l'inadempimento totale o parziale delle prescrizioni, il contravventore non potrà essere ammesso al pagamento della sanzione ridotta. Di tale evenienza sarà data comunicazione al Pubblico Ministero per il prosieguo del procedimento penale;
- g) nel caso in cui l'adempimento risulti effettuato in un tempo superiore a quello indicato nelle prescrizioni, ma che comunque sia congruo a norma dell'art. 318-quater comma 1, D.Lgs. 152/2006, ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione risulti effettuata con modalità diverse da quelle indicate nelle prescrizioni, tali evenienze saranno segnalate ai fini dell'applicazione dell'art. 162-bis del Codice penale (Oblazione) da parte del Magistrato.

Gli Uff.li di Polizia Giudiziaria

(nominativo) _____ *

(nominativo) _____ *

¹ Si ricorda che la comunicazione deve essere effettuata dal contravventore indicato nel Verbale di prescrizioni.

² Si precisa che la sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione da parte del Pubblico Ministero, né l'assunzione delle prove con incidente probatorio, gli atti urgenti di indagine preliminare o il sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321 e ss. C.P.P.

Per asseverazione tecnica (art. 318-ter, co. 1, D.Lgs. 152/06)

Il/La Responsabile del Dipartimento^{xii}

ARPAT di _____

Dott./Dott.ssa _____ *

* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

NOTIFICAZIONE

(art. 148 e ss. C.P.P)

Il presente atto viene notificato al contravventore, Sig./Sig.ra _____ a mezzo di:

- PEC all'indirizzo del destinatario come risultante dal pubblico elenco di seguito indicato _____ o preventivamente dichiarato dallo stesso; ^{xiii}
- servizio postale, secondo le modalità previste dalla L. 890/82, con plico raccomandato per atti giudiziari e avviso di ricevimento;
- consegna in mani proprie come prova la firma in calce alla presente in data _____ e luogo _____ ;
- consegna al difensore o al domiciliatario, come prova la firma in calce alla presente;
- consegna di copia in busta chiusa in data _____ e luogo _____ _____ al Sig. _____ , che svolge la mansione/funzione di _____ in qualità di _____ che si impegna a recapitarlo al destinatario, come prova la firma in calce alla presente;

Il Ricevente

Il notificatore
(nominativo) _____ *

N. Prot

cl.

del

a mezzo: PEC, FAX, AR, ecc.

MODULO B.1)

| | |
|-------------------|---|
| Al Contravventore | Sig./Sig.ra _____ nato/a a _____ il _____ e residente in via/piazza _____ _____ in qualità di _____ |
| Alla | Procura della Repubblica Presso il Tribunale di _____ Via/Piazza _____ Città _____ |
| E p.c. | Sig./Sig.ra _____ in qualità di Rappresentante legale (se diverso dal contravventore) della Ditta _____ con sede legale in _____ |
| | Alla Regione/EELL competenti in via amministrativa o agli altri enti pubblici cui è stata inviata la Relazione di sintesi |

Oggetto: proroga del termine per l'adempimento delle prescrizioni impartite con Verbale n. _____ del _____ (Comunicazione di notizia di reato del _____ prot. _____)

In relazione alla Sua richiesta di proroga inoltrata a questa Agenzia in data _____ e con riferimento alle prescrizioni impartite con Verbale n. _____ in data _____, si comunica che la stessa è stata:

accolta, per le seguenti motivazioni _____

 _____ con riferimento alle
 seguenti prescrizioni:

| N. | Descrizione della prescrizione (rif. Verbale di prescrizioni) | Termine previsto (rif. Verbale di prescrizioni) | Proroga (in giorni) |
|----|--|--|---------------------|
|----|--|--|---------------------|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

rigettata, per le seguenti motivazioni _____

_____ con riferimento alle
 seguenti prescrizioni:

| N. | Descrizione della prescrizione (rif. Verbale di prescrizioni) | Termine previsto (rif. Verbale di prescrizioni) |
|----|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |

Si ricorda che entro i termini sopraindicati dovrà essere inoltrata a questo Ufficio all'indirizzo _____^o o tramite PEC indirizzata ad arp.at.protocollo@postacert.toscana.it, apposita comunicazione di avvenuto adempimento delle prescrizioni impartite, indicando nell'oggetto "Cognome e nome del contravventore³ - Verbale di prescrizioni n. prot. _____ del _____ - Dip. ARPAT di _____".^{xiv}

La verifica dell'adempimento delle prescrizioni di cui sopra, sarà comunque effettuata da ARPAT entro 60 giorni dalla/e scadenze fissate nella prescrizione, comprensive dell'eventuale proroga.

Gli Uff.li di Polizia Giudiziaria

(nominativo) _____ *

(nominativo) _____ *

Il/La Responsabile del Dipartimento ARPAT

di _____

Dott./Dott.ssa _____ *

* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia

³ Si ricorda che la comunicazione deve essere effettuata dal contravventore indicato nel Verbale di prescrizioni.

analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

NOTIFICAZIONE

(art. 148 e ss. C.P.P)

Il presente atto viene notificato al contravventore, Sig./Sig.ra _____ a mezzo di:

- PEC all'indirizzo del destinatario come risultante dal pubblico elenco di seguito indicato _____ o preventivamente dichiarato dallo stesso; ^{xv}
- servizio postale, secondo le modalità previste dalla L. 890/82, con plico raccomandato per atti giudiziari e avviso di ricevimento;
- consegna in mani proprie come prova la firma in calce alla presente in data _____ e luogo _____ ;
- consegna al difensore o al domiciliatario, come prova la firma in calce alla presente;
- consegna di copia in busta chiusa in data _____ e luogo _____ _____ al Sig. _____ , che svolge la mansione/funzione di _____ in qualità di _____ che si impegna a recapitarlo al destinatario, come prova la firma in calce alla presente;

Il Ricevente

Il notificatore

(nominativo) _____ *

N. Prot

cl.

del

a mezzo: PEC, FAX, AR, ecc.

MODULO B.2)

| | |
|-------------------|---|
| Al Contravventore | Sig./Sig.ra _____ nato/a a _____ il _____ e residente in via/piazza _____ _____ in qualità di _____ |
| e p.c. | Alla Procura della Repubblica Presso il Tribunale di _____ Via/Piazza _____ Città _____ |
| | Sig./Sig.ra _____ in qualità di Rappresentante legale (se diverso dal contravventore) della Ditta _____ con sede legale in _____ |
| | Alla Regione/EELL competenti in via amministrativa o agli altri enti pubblici cui è stata inviata la Relazione di sintesi |

Oggetto: ammissione al pagamento in sede amministrativa per ottemperanza alle prescrizioni impartite con Verbale n. _____ del _____ (Comunicazione di notizia di reato del _____ prot. _____)

I sottoscritti _____

Ufficiali di Polizia Giudiziaria, in servizio presso il Dipartimento ARPAT di _____ dopo aver provveduto a verificare l'avvenuto adempimento delle prescrizioni impartite con Verbale n. _____ del _____ (come risulta dal Verbale di accertamento e rilievi n. _____ del _____)

dispongono

ai sensi e per gli effetti dell'art. 318-quater, D.Lgs. 152/2006, l'ammissione al pagamento, in sede amministrativa, della somma pari a E. _____ corrispondente a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la/le contravvenzione/i commesse, secondo lo schema che segue:

| Articolo violazione | Articolo sanzione | Massimo dell'ammenda | Sanzione ridotta da pagare in sede amministrativa |
|---------------------|-------------------|----------------------|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Totale | | | |

Il pagamento della suddetta somma dovrà avvenire entro 30 giorni a far data dalla notifica del presente provvedimento, mediante bonifico bancario intestato a:

Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana – ARPAT
 Codice IBAN IT 20 U 01030 02818 000 000 332 948
 C/c Bancario: Monte dei Paschi di Siena - Agenzia 17

indicando nella causale di versamento:

Cognome e nome del contravventore⁴ e relativo Codice Fiscale
 Verbale di prescrizioni n. prot. _____ del _____ - Dip. ARPAT di
 _____^{xvi}

Copia della quietanza di pagamento deve essere inoltrata a questo Ufficio all'indirizzo _____ o tramite PEC all'indirizzo arpat.protocollo@postacert.toscana.it indicando nell'oggetto la medesima causale.

Si ricorda che il pagamento della suddetta somma nei termini indicati, determinerà l'estinzione della/le contravvenzione/i accertate e sarà comunicato, unitamente all'avvenuto adempimento delle prescrizioni, al Pubblico Ministero del Tribunale di _____ ai fini dell'archiviazione del procedimento penale.

Gli Uff.li di Polizia Giudiziaria

(Nominativo) _____ *

(Nominativo) _____ *

V. del Responsabile del Dipartimento ARPAT
 di _____

Dott./Dott.ssa _____ *

⁴ Si ricorda che il versamento deve essere effettuato dal contravventore indicato nel Verbale di prescrizioni.

* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

NOTIFICAZIONE

(art. 148 e ss. C.P.P)

Il presente atto viene notificato al contravventore, Sig./Sig.ra _____ a mezzo di:

- PEC all'indirizzo del destinatario come risultante dal pubblico elenco di seguito indicato _____ o preventivamente dichiarato dallo stesso; ^{xvii}
- servizio postale, secondo le modalità previste dalla L. 890/82, con plico raccomandato per atti giudiziari e avviso di ricevimento;
- consegna in mani proprie come prova la firma in calce alla presente in data _____ e luogo _____ ;
- consegna al difensore o domiciliatario, come prova la firma in calce alla presente;
- consegna di copia in busta chiusa in data _____ e luogo _____ _____ al Sig. _____ , che svolge la mansione/funzione di _____ in qualità di _____ che si impegna a recapitarlo al destinatario, come prova la firma in calce alla presente;

Il Ricevente

Il notificatore
(nominativo) _____ *

N. Prot

cl.

del

a mezzo: PEC, FAX, AR, ecc.

MODULO B.3)

| |
|--|
| Alla Procura della Repubblica Presso il Tribunale di _____ Via/Piazza _____ Città _____ |
|--|

| | |
|--------|---|
| E p.c. | Al Contravventore Sig./Sig.ra _____ nato/a a _____ il _____ e residente in via/piazza _____ in qualità di _____ |
| | Sig./Sig.ra _____ in qualità di Rappresentante legale (se diverso dal contravventore) della Ditta _____ con sede legale in _____ |
| | Alla Regione/EELL competenti in via amministrativa o agli altri enti pubblici cui è stata inviata la Relazione di sintesi |

Oggetto: Comunicazione di ottemperanza alle prescrizioni impartite con Verbale n. _____ del _____ (Comunicazione di notizia di reato del _____ prot. _____) e avvenuto pagamento

I sottoscritti _____

Ufficiali di Polizia Giudiziaria, in servizio presso il Dipartimento ARPAT di _____, dopo aver provveduto a verificare ^{xviii} l'avvenuto adempimento delle prescrizioni impartite con Verbale n. _____ del _____ (v. Verbale di accertamento e rilievi n. _____ del _____) comunicano ai sensi dell'art. 318-quater, D.Lgs. 152/2006, l'avvenuto pagamento in sede amministrativa, della somma pari a E. _____ (di cui si allegano gli estremi del versamento)^{xix} corrispondente a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la/le contravvenzione/i commesse, secondo lo schema che segue:

| Articolo violazione | Articolo sanzione | Massimo dell'ammenda | Sanzione ridotta da pagare in sede amministrativa |
|---------------------|-------------------|----------------------|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Totale | | | |

Gli Uff.li di Polizia Giudiziaria

(nominativo) _____ *

(nominativo) _____ *

V. del Responsabile del Dipartimento

ARPAT di _____

Dott./Dott.ssa _____ *

* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

N. Prot

cl.

del

a mezzo: PEC, FAX, AR, ecc.

MODULO B.4)

| |
|--|
| Alla Procura della Repubblica Presso il Tribunale di _____ Via/Piazza _____ Città _____ |
|--|

| | |
|--------|---|
| E p.c. | Al Contravventore Sig./Sig.ra _____ nato/a a _____ il _____ e residente in via/piazza _____ in qualità di _____ |
| | Sig./Sig.ra _____ in qualità di Rappresentante legale (se diverso dal contravventore) della Ditta _____ con sede legale in _____ _____ |
| | Alla Regione/EELL competenti in via amministrativa o agli altri enti pubblici cui è stata inviata la Relazione di sintesi |

Oggetto: Comunicazione di mancata ottemperanza alle prescrizioni / mancato pagamento / pagamento tardivo - rif. Verbale n. _____ del _____ (Comunicazione di notizia di reato del _____ prot. _____)

I sottoscritti _____

Ufficiali di Polizia Giudiziaria, in servizio presso il Dipartimento ARPAT di _____, dopo aver provveduto a verificare l'adempimento delle prescrizioni impartite con Verbale n. _____ del _____, come risulta dal Verbale di accertamento e rilievi n. _____ del _____, comunicano ai sensi del comma 3, art. 318-quater, D.Lgs. 152/2006, che il contravventore:

- Non ha ottemperato alle prescrizioni impartite;
- Ha ottemperato alle prescrizioni in un tempo superiore a quello indicato nelle stesse o nell'eventuale provvedimento di proroga, ma che comunque risulta congruo a norma dell'art. 318-

quater, ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione è avvenuta con modalità diverse rispetto a quelle previste nelle prescrizioni come risulta dallo schema riportato a seguire:

| N. | Descrizione della prescrizione e relativo termine (rif. Verbale di prescrizioni) | Descrizione delle diverse modalità/tempistiche di adeguamento messe in atto |
|----|--|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

- Ha ottemperato alle prescrizioni impartite, ma:
 - non ha provveduto al pagamento della sanzione ridotta;
 - ha provveduto al pagamento oltre i termini di legge, scaduti alla data del _____ , come risulta dagli estremi del versamento che si allegano.^{xx}

Gli Uff.li di Polizia Giudiziaria

(nominativo) _____ *

(nominativo) _____ *

V. del Responsabile del Dipartimento

ARPAT di _____

Dott./Dott.ssa _____ *

* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

N. Prot

cl.

a mezzo: PEC, FAX, AR, ecc.

MODULO C.0)

Verbale di accertamento di adempimento spontaneo e ammissione al pagamento della sanzione in misura minima N. _____

(art. 318-bis e seguenti, Parte VI-bis, D.Lgs 152/2006 e smi)

| | |
|-------------------|---|
| Al Contravventore | Sig./Sig.ra _____ nato/a a _____ il _____ e residente in via/piazza _____ _____ in qualità di _____ |
|-------------------|---|

| | |
|------|---|
| Alla | Procura della Repubblica Presso il Tribunale di _____ Via/Piazza _____ Città _____ |
|------|---|

| | |
|--------|---|
| e p.c. | Sig./Sig.ra _____ in qualità di Rappresentante legale (se diverso dal contravventore) della Ditta _____ con sede legale in _____ |
|--------|---|

Il giorno _____, alle ore _____, in Via/Piazza _____
 _____, presso la Ditta _____ con sede
 legale in Via/Piazza _____, di cui risulta Legale rappresentante il
 Sig./Sig.ra _____, i sottoscritti
 _____, Ufficiali di Polizia Giudiziaria, in servizio presso il
 Dipartimento ARPAT di _____, in occasione dell'intervento per
 _____ (v. Verbale di accertamento e
 rilievi n. _____ del _____) hanno riscontrato le ipotesi contravvenzionali alle norme in
 materia di tutela ambientale di seguito specificate, la cui responsabilità è stata ravvisata a carico del
 destinatario del presente provvedimento:

1. D.lgs 152/06 e smi art. _____ comma. _____ per aver/non aver _____

con sanzione penale prevista dall'art. _____ co. _____ let. _____ del D.Lgs 152/06 nell'arresto _____ e/o nell'ammenda da _____ a € _____ ;

2. D.lgs 152/06 e smi art. _____ comma. _____ per aver/non aver _____

con sanzione penale prevista dall'art. _____ co. _____ let. _____ del D.Lgs 152/06 nell'arresto _____ e/o ammenda da _____ a € _____ .

Per quanto sopra esposto e poiché le situazioni constatate rappresentano contravvenzioni alle norme legislative in materia di tutela ambientale, si rende noto che per tutte le irregolarità riscontrate sarà stata inoltrata comunicazione di notizia di reato alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale di _____, redatta ai sensi dell'art. 347 del Codice di Procedura Penale.

Visti gli artt. 318-bis e seguenti del D.Lgs. n. 152/2006 e considerato che dalle verifiche effettuate risulta che siano già stati spontaneamente messi in essere, da parte del contravventore, gli adempimenti necessari per l'estinzione della/le contravvenzioni e per far cessare eventuali situazioni di pericolo o la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose, che ARPAT avrebbe altrimenti richiesto mediante prescrizione;

Visto che, in particolare, è stato accertato che il contravventore ha già provveduto a _____

I sottoscritti Ufficiali di P.G., nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 55 del Codice di Procedura Penale, danno atto dell'avvenuta regolarizzazione di dette inosservanze, mediante adempimento spontaneo del contravventore e contestualmente dispongono ai sensi e per gli effetti dell'art. 318-quater, D.Lgs. 152/2006, l'ammissione al pagamento, in sede amministrativa, della somma pari a E. _____ corrispondente a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la/le contravvenzione/i commesse, secondo lo schema che segue:

| Articolo violazione | Articolo sanzione | Massimo dell'ammenda | Sanzione ridotta da pagare in sede amministrativa |
|---------------------|-------------------|----------------------|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Totale | | | |

Il pagamento della suddetta somma dovrà avvenire entro 30 giorni a far data dalla notifica del presente verbale, mediante bonifico bancario intestato a:

Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana – ARPAT

Codice IBAN IT 20 U 01030 02818 000 000 332 948

C/c Bancario: Monte dei Paschi di Siena - Agenzia 17

indicando nella causale di versamento:

Cognome e nome del contravventore⁵ e relativo Codice Fiscale

Verbale adempimento spontaneo e ammissione pagamento n. _____ del
_____ - Dip. ARPAT di _____^{xxi}

Copia della quietanza di pagamento dovrà essere inoltrata a questo Ufficio all'indirizzo _____ o tramite PEC all'indirizzo arpat.protocollo@postacert.toscana.it indicando nell'oggetto la medesima causale.

Si ricorda che il pagamento della suddetta somma nei termini indicati, determinerà l'estinzione della/le contravvenzione/i accertate e sarà comunicato al Pubblico Ministero del Tribunale di _____ ai fini dell'archiviazione del procedimento penale.

Laddove risulti il mancato pagamento della suddetta somma nei termini indicati, sarà data comunicazione al Pubblico Ministero per il prosieguo del procedimento penale.

Gli Uff.li di Polizia Giudiziaria

(nominativo) _____ *

(nominativo) _____ *

Per l'asseveramento tecnico ai sensi del

co. 1, art. 318-ter, D.Lgs. 152/06)

Il/La Responsabile del Dipartimento

ARPAT di _____

Dott./Dott.ssa _____ *

* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

⁵ Si ricorda che il versamento deve essere effettuato dal contravventore indicato nel Verbale di prescrizioni.

NOTIFICAZIONE

(art. 148 e ss. C.P.P)

Il presente atto viene notificato al contravventore, Sig./Sig.ra _____ a mezzo di:

- PEC all'indirizzo del destinatario come risultante dal pubblico elenco di seguito indicato _____ o preventivamente dichiarato dallo stesso;^{xxii}
- servizio postale, secondo le modalità previste dalla L. 890/82, con plico raccomandato per atti giudiziari e avviso di ricevimento;
- consegna in mani proprie come prova la firma in calce alla presente in data _____ e luogo _____ ;
- consegna al difensore o al domiciliatario, come prova la firma in calce alla presente;
- consegna di copia in busta chiusa in data _____ e luogo _____ _____ al Sig. _____ , che svolge la mansione/funzione di _____ in qualità di _____ che si impegna a recapitarlo al destinatario, come prova la firma in calce alla presente;

Il Ricevente

Il notificatore
(nominativo) _____ *

N. Prot

cl.

del

a mezzo: PEC, FAX, AR, ecc.

MODULO C.1)

| |
|--|
| Alla Procura della Repubblica Presso il Tribunale di _____ Via/Piazza _____ Città _____ |
|--|

| | |
|--------|---|
| E p.c. | Al Contravventore Sig./Sig.ra _____ nato/a a _____ il _____ e residente in via/piazza _____ in qualità di _____ |
| | Sig./Sig.ra _____ in qualità di Rappresentante legale (se diverso dal contravventore) della Ditta _____ con sede legale in _____ |
| | Alla Regione/EELL competenti in via amministrativa o agli altri enti pubblici cui è stata inviata la Relazione di sintesi |

Oggetto: Comunicazione di avvenuto pagamento – Rif. Verbale di accertamento adempimento spontaneo e ammissione a pagamento sanzione in misura minima n. _____ del _____ (Comunicazione di notizia di reato del _____ prot. _____)

I sottoscritti _____

Ufficiali di Polizia Giudiziaria, in servizio presso il Dipartimento ARPAT di _____, con riferimento al Verbale di accertamento di adempimento spontaneo e ammissione a pagamento della sanzione in misura minima n. _____ del _____ comunicano ai sensi dell'art. 318-
 quater, D.Lgs. 152/2006, l'avvenuto pagamento in sede amministrativa, ^{xxiii} della somma pari a E. _____
 (di cui si allegano gli estremi del versamento)^{xxiv} corrispondente a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la/le contravvenzione/i commesse, secondo lo schema che segue:

| Articolo violazione | Articolo sanzione | Massimo dell'ammenda | Sanzione ridotta da pagare in sede amministrativa |
|---------------------|-------------------|----------------------|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Totale | | | |

Gli Uff.li di Polizia Giudiziaria

(nominativo) _____ *

(nominativo) _____ *

V. del Responsabile del Dipartimento

ARPAT di _____

Dott./Dott.ssa _____ *

* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

N. Prot

cl.

del

a mezzo: PEC, FAX, AR, ecc.

MODULO C.2)

| |
|--|
| Alla Procura della Repubblica Presso il Tribunale di _____ Via/Piazza _____ Città _____ |
|--|

| | |
|--------|---|
| E p.c. | Al Contravventore Sig./Sig.ra _____ nato/a a _____ il _____ e residente in via/piazza _____ in qualità di _____ |
| | Sig./Sig.ra _____ in qualità di Rappresentante legale (se diverso dal contravventore) della Ditta _____ con sede legale in _____ _____ |
| | Alla Regione/EELL competenti in via amministrativa o agli altri enti pubblici cui è stata inviata la Relazione di sintesi |

Oggetto: Comunicazione di mancato pagamento / pagamento tardivo – Rif. Verbale di accertamento adempimento spontaneo e ammissione a pagamento sanzione in misura minima n. _____ del _____ (Comunicazione di notizia di reato del _____ prot. _____)

I sottoscritti _____

Ufficiali di Polizia Giudiziaria, in servizio presso il Dipartimento ARPAT di _____, con riferimento al Verbale di accertamento di adempimento spontaneo e ammissione a pagamento della sanzione in misura minima n. _____ del _____ comunicano ai sensi del comma 3, art. 318-quater, D.Lgs. 152/2006, che il contravventore:

- non ha provveduto al pagamento della sanzione ridotta;
- ha provveduto al pagamento oltre i termini di legge, scaduti alla data del _____, come risulta dagli estremi del versamento che si allegano.

Gli Uff.li di Polizia Giudiziaria

(nominativo) _____ *

(nominativo) _____ *

V. del Responsabile del Dipartimento

ARPAT di _____

Dott./Dott.ssa _____ *

* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

MODULO D.0) Indicazioni per la redazione della Relazione di sintesi e per le successive comunicazioni da effettuarsi nei confronti di Regione/Enti locali o altri enti cui è necessario segnalare gli esiti del controllo

- 1) Nel caso in cui ARPAT, in occasione delle attività di controllo di competenza, abbia provveduto ad attivare la procedura estintiva dei reati di cui agli artt. 318-bis e ss., D.Lgs. 152/06, copia del verbale delle prescrizioni impartite al contravventore, dovrà essere inviata a Regione/Enti locali competenti in via amministrativa o agli altri enti pubblici cui è necessario segnalare gli esiti del controllo (v. AUSL). Tale invio deve avvenire in occasione della trasmissione della Relazione di sintesi che, in aggiunta agli ordinari elementi circa gli esiti del controllo, dovrà anche dare atto dell'attivazione della procedura di cui all'art. 318-bis e ss. ed esplicitare che il contenuto delle prescrizioni è da ritenersi anche quale proposta rivolta agli enti, ai fini dei provvedimenti amministrativi di competenza degli stessi.

A tal fine, la relazione di sintesi dovrà essere integrata con formule del tipo riportato a seguire:

“Si informa che ARPAT, in relazione ai fatti accertati, ha provveduto ai sensi degli artt. 318-bis e seguenti della Parte VI-bis, D.Lgs. 152/06, con Verbale n. ____ del ____ (che si allega) ad impartire al/ai contravventore/i apposite prescrizioni ai fini dell'eliminazione dei reati e della cessazione delle eventuali situazioni di pericolo ovvero della prosecuzione di attività potenzialmente pericolose.

Si segnala altresì che il contenuto delle suddette prescrizioni è da considerarsi quale proposta di ARPAT anche ai fini dell'attivazione da parte della Regione/Provincia (ecc...) degli ordinari poteri di diffida/ordinanza o di adozione degli altri provvedimenti amministrativi di competenza ritenuti necessari.

In ogni caso, a seguito delle verifiche di competenza circa l'ottemperanza delle prescrizioni da parte del contravventore, sarà cura di ARPAT fornirvi comunicazione circa gli esiti della procedura estintiva del/dei reati.”

Nel caso in cui ARPAT abbia provveduto ad accertare lo spontaneo adempimento del contravventore e lo abbia contestualmente ammesso al pagamento della sanzione minima, copia del relativo verbale dovrà ugualmente essere allegata alla Relazione di sintesi da inviare a Regione/Enti locali competenti in via amministrativa o agli altri enti pubblici cui è necessario segnalare gli esiti del controllo (v. AUSL). In questo caso potranno essere formule del tipo:

“Si informa che ARPAT, in relazione ai fatti accertati, ha provveduto ai sensi degli artt. 318-bis e seguenti della Parte VI-bis, D.Lgs. 152/06, con Verbale n. ____ del ____ (che si allega) ad accertare l'avvenuto spontaneo adempimento da parte del contravventore degli adempimenti necessari per l'estinzione della/le contravvenzioni e per far cessare eventuali situazioni di pericolo/prosecuzione di attività potenzialmente pericolose, che ARPAT avrebbe altrimenti richiesto mediante prescrizione e ad ammetterlo al pagamento della sanzione minima.

In ogni caso, a seguito delle verifiche di competenza, sarà cura di ARPAT fornirvi comunicazione circa gli esiti della procedura estintiva del/dei reati.”

- 2) Ai fini di garantire agli enti di cui sopra, le opportune informazioni circa gli esiti delle procedure estintive dei reati attivate da ARPAT, dovranno altresì essere inviate loro, per conoscenza, copia delle seguenti comunicazioni:
- a) eventuali proroghe dei termini per l'adempimento delle prescrizioni;
 - b) ammissione al pagamento in sede amministrativa per ottemperanza alle prescrizioni;
 - c) comunicazione di ottemperanza alle prescrizioni e avvenuto pagamento;
 - d) comunicazione di mancata ottemperanza alle prescrizioni/mancato pagamento;

 - e) comunicazione di avvenuto pagamento a fronte di Verbale di accertamento adempimento spontaneo e ammissione a pagamento sanzione in misura minima;
 - f) comunicazione di mancato pagamento a fronte di Verbale di accertamento adempimento spontaneo e ammissione a pagamento sanzione in misura minima.

Note per la compilazione dei moduli

ⁱ In merito alla problematica della valutazione dell'eventuale danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse urbanistiche o paesaggistico protette, si rinvia a quanto indicato al punto a.3) della presente circolare.

ⁱⁱ Si ricorda, che il verbale di prescrizioni, una volta ultimato, dovrà essere trasmesso tempestivamente alla Procura.

ⁱⁱⁱ Circa l'esperibilità o meno della procedura ex artt. 318-bis e ss., D.Lgs. 152/06 alle contravvenzioni punite con la sola pena dell'arresto risultano posizioni non univoche. La presente modulistica è stata impostata sulla base dell'orientamento della Procura di Siena che ne ha espressamente escluso la possibilità (V. nota prot. 1530/2015). In ogni caso, sul punto e sull'eventualità che l'esclusione riguardi anche le contravvenzioni punite con la pena cumulativa dell'arresto e dell'ammenda, si consiglia di prendere contatti preliminari con le Procure di riferimento e richiedere loro espressi indirizzi.

^{iv} Trattandosi di aspetti che esulano dalle competenze di controllo e di valutazione di ARPAT, con questa formula si intende segnalare alla Procura la necessità di una valutazione circa l'evenienza che dai fatti siano derivati danni o pericoli concreti e attuali di danni alle risorse urbanistiche o paesaggistiche protette.

^v L'indicazione "Responsabile del Dipartimento" riportata nel presente modulo e negli altri che seguono, dovrà essere sostituita con "Responsabile del Settore" nei casi in cui la struttura responsabile del controllo sia diversa dal Dipartimento (per es. per i controlli sugli impianti AIA nazionali, si indicherà il Settore Rischio industriale);

^{vi}

^{vii} Tale modello dovrà essere utilizzato nelle ipotesi (residuali) in cui nel gruppo ispettivo che ha svolto il sopralluogo, non sia presente nessun operatore con qualifica di Ufficiale di Polizia giudiziaria. In tale evenienza il presente modello dovrà essere compilato dai membri del gruppo ispettivo e indirizzato al Responsabile del Dipartimento/del Settore specialistico competente, al fine della successiva individuazione da parte di quest'ultimo degli operatori con qualifica di UPG che dovranno provvedere alla redazione della Comunicazione di notizia di reato ed altresì del Verbale di prescrizioni con la collaborazione dei membri del gruppo ispettivo stesso e delle altre figure ritenute eventualmente necessarie (v. lett. e della Circolare DT n. 9 del 15/06/15).

^{viii} Vedi nota iii).

^{ix} Vedi nota iv)

^x Nel caso in cui per lo stesso reato siano individuati più contravventori dovrà essere compilato un unico verbale di prescrizione con l'indicazione di tutti i nominativi dei contravventori, posto che gli adempimenti impartiti si riferiscono alla medesima situazione. Una volta verificata, sul piano fattuale, l'ottemperanza delle prescrizioni, si dovrà procedere a richiedere il pagamento della sanzione minima (per intero) a ciascuno dei contravventori.

^{xi} Si consiglia di precompilare a cura di ARPAT i dati relativi al Verbale di prescrizione.

^{xii} Nel caso di prescrizioni riferite ad impianti AIA statali, l'asseverazione tecnica dovrà essere concordata tra ISPRA e ARPAT.

^{xiii} Tale dichiarazione deve risultare dal verbale di accertamento e rilievi.

^{xiv} V. nota xi).

^{xv} V. nota xiii)

^{xvi} V. nota xi).

^{xvii} V. nota xiii)

^{xviii} Si ricorda che per la verifica dell'avvenuto pagamento (anche se il contravventore ha provveduto all'inoltro di copia della quietanza) è sempre necessario provvedere ad inviare alla casella prescrizionereati@arpat.toscana.it gestita dal Settore Bilancio e contabilità di ARPAT, apposita mail contenente i seguenti riferimenti:

“Cognome, nome del contravventore e relativo Codice Fiscale ; Verbale di prescrizioni n. prot. _____ del _____ - Dip. ARPAT di _____” .

^{xix} Si ricorda di allegare o, in alternativa, riportare nel testo della nota gli estremi del pagamento (data/importo/nominativo del contravventore che effettua il pagamento/causale) risultanti dalle verifiche del Settore Bilancio e contabilità di ARPAT.

^{xx} V. nota Xix).

^{xxi} V. nota xi).

^{xxii} V. nota xiii).

^{xxiii} Si ricorda che per la verifica dell'avvenuto pagamento (anche se il contravventore ha provveduto all'inoltro di copia della quietanza) è sempre necessario provvedere ad inviare alla casella [pre-
scrizionereati@arpat.toscana.it](mailto:prescrizionereati@arpat.toscana.it) gestita dal Settore Bilancio e contabilità di ARPAT, apposita mail contenente i seguenti riferimenti:

“Cognome, nome del contravventore e relativo Codice Fiscale ; Verbale di accertamento adempimento spontaneo e ammissione a pagamento sanzione in misura minima n. ____ del ____ - Dip. ARPAT di _____” .

^{xxiv} V. nota xix)

| TIPOLOGIA DI REATO AMBIENTALE | AMBITO | ARTICOLO | VIOLAZIONE | AMMENDA | E/O | ARRESTO | SANZIONE ART. 318 quater | Note |
|--|---|----------------------------|---|-----------------------------|-----|------------------------|--------------------------|--|
| CHI ESERCITA ATTIVITA' SENZA ESSERE IN POSSESSO DI | PARTE SECONDA "PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS), PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E PER L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (IPPC)" - TITOLO III-BIS - L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE | 29 quattordicesima comma 1 | Chiunque esercita una delle attivita' di cui all'Allegato VIII della Parte Seconda senza essere in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale, o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata | da 2.500 euro a 26.000 euro | o | fino ad un anno | 6.500 euro | |
| | PARTE SECONDA "PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS), PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E PER L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (IPPC)" - TITOLO III-BIS - L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE | 29 quattordicesima comma 1 | Nel caso in cui l'esercizio non autorizzato comporti lo scarico di sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla Parte Terza, ovvero la raccolta, o il trasporto, o il recupero, o lo smaltimento di rifiuti pericolosi, nonche' nel caso in cui l'esercizio sia effettuato dopo l'ordine di chiusura dell'installazione | da 5.000 euro a 52.000 euro | e | da sei mesi a due anni | 13.000 euro | |
| | PARTE SECONDA "PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS), PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E PER L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (IPPC)" - TITOLO III-BIS - L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE | 29 quattordicesima comma 5 | Chiunque sottopone una installazione ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista | da 2500 a 26000 euro | o | fino ad un anno | 6500 euro | |
| | PARTE TERZA "NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE" - TITOLO V - SANZIONI - CAPO II SANZIONI PENALI | 137, comma 1 | Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattordicesima, comma 1,) Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata | da 1500 a 10000 euro | o | da due mesi a due anni | 2500 euro | |
| | PARTE TERZA "NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE" - TITOLO V - SANZIONI - CAPO II SANZIONI PENALI | 137, comma 2 | Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza | da 5000 euro a 52000 euro | e | da tre mesi a tre anni | 13000 euro | |
| | PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI | 256, comma 1, lett. a) | (Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesima, comma 1,) Chiunque effettua una attivita' di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 e' punito, se si tratta di rifiuti non pericolosi | da 2600 a 26000 euro | o | da tre mesi ad un anno | 6500 euro | ART. 256, COMMA 4: "Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della meta' nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonche' nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni" |
| | PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI | 256, comma 1, lett. b) | (Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesima, comma 1,) Chiunque effettua una attivita' di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 e' punito, se si tratta di rifiuti pericolosi | da 2600 a 26000 euro | e | da sei mesi a due anni | 6500 euro | ART. 256, COMMA 4: "Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della meta' nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonche' nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni" |
| | PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI | 256, comma 2 | Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 (Ndr: CASO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI, COMMA 1, lett. a)) | da 2600 a 26000 euro | o | da tre mesi ad un anno | 6500 euro | ART. 256, COMMA 4: "Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della meta' nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonche' nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni" |

| | | | | | | | | |
|--|--|------------------|---|-----------------------|---|------------------------|------------|--|
| AUTORIZZAZIONE O DOPO CHE SIA STATA SOSPESA E REVOCATA | PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI – SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI | 256, comma 2 | Foglio1 Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 (NdR: CASO DI RIFIUTI PERICOLOSI, COMMA 1, lett. b)) | da 2600 a 26000 euro | e | da sei mesi a due anni | 6500 euro | ART. 256, COMMA 4: "Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della meta' nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonche' nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni" |
| | PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI – SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI | 256, comma 3 | Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1,) Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata | da 2600 a 26000 euro | e | da sei mesi a due anni | 6500 euro | ART. 256, COMMA 4: "Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della meta' nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonche' nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni" |
| | PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI – SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI | 256, comma 3 | Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1,) Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi | da 5200 a 52000 euro | e | da uno a tre anni | 13000 euro | ART. 256, COMMA 4: "Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della meta' nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonche' nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni" |
| | PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI – SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI | 256, comma 5 | Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attivita' non consentite di miscelazione di rifiuti, e' punito con la pena di cui al comma 1, lettera b) | da 2600 a 26000 euro | e | da sei mesi a due anni | 6500 euro | |
| | PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI – SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI | 261 bis, comma 1 | Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque effettua attivita' di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione all'esercizio di cui presente titolo | da 10000 a 50000 euro | e | da uno a due anni | 12500 euro | |
| | PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI – SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI | 261bis, comma 2 | Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque effettua attivita' di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti non pericolosi, negli impianti di cui all'articolo 237-ter, comma 1, lettere b), c) d) ed e), in mancanza della prescritta autorizzazione all'esercizio | da 10000 a 30000 euro | e | da sei mesi ad un anno | 7500 euro | |
| | PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI – SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI | 261bis, comma 7 | Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque effettua lo scarico delle acque reflue di cui all'articolo 237-duodecimo, in mancanza della prescritta autorizzazione di cui al comma 1 | da 5000 a 30000 euro | e | fino a 3 mesi | 7500euro | |
| | PARTE QUINTA "NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL'ARIA E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA"- TITOLO I -PREVENZIONE E LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DI IMPIANTI ED ATTIVITA' | 279, comma 1 | (Fuori dai casi per cui trova applicazione l'articolo 6, comma 13 , cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo,) Chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata | da 258 a 1032 euro | o | da due mesi a due anni | 258 euro | |
| | PARTE QUINTA "NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL'ARIA E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA"- TITOLO I -PREVENZIONE E LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DI IMPIANTI ED ATTIVITA' | 279, comma 1 | Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8 | da 258 a 1032 euro | o | da due mesi a due anni | 258 euro | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|---|-------------------------------------|---|-----------------|------------|--|--|
| CON AUTORIZZAZIONE MA NON OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DELL' AUTORIZZAZIONE O QUELLE IMPOSTE DALL'ACQUA DA UN PROVVEDIMENTO DELL'ACQUA A PRESCRIZIONI REGIONALI | PARTE SECONDA "PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS), PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E PER L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (IPPC)" - TITOLO III-BIS - L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE | 29 quattordicesimo comma 3 | Foglio 1 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall'autorità competente nel caso in cui l'inosservanza: a) sia costituita da violazione dei valori limite di emissione, rilevata durante i controlli previsti nell'autorizzazione o nel corso di ispezioni di cui all'articolo 29-decies, commi 4 e 7, a meno che tale violazione non sia contenuta in margini di tolleranza, in termini di frequenza ed entità, fissati nell'autorizzazione stessa; b) sia relativa alla gestione di rifiuti; c) sia relativa a scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'art. 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa. | da 5000 euro a 26000 euro | | 6500 euro | | | |
| | PARTE SECONDA "PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS), PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E PER L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (IPPC)" - TITOLO III-BIS - L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE | 29 quattordicesimo comma 4 | Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall'autorità competente nel caso in cui l'inosservanza sia relativa: a) alla gestione di rifiuti pericolosi non autorizzati; b) allo scarico di sostanze pericolose di cui alle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla Parte Terza; c) a casi in cui il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa; d) all'utilizzo di combustibili non autorizzati. | da 5000 euro a 26000 euro | e | fino a due anni | 6500 euro | | |
| | PARTE TERZA "NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE" - TITOLO V - SANZIONI - CAPO II SANZIONI PENALI | 137, comma 10 | Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, (ART. 84 - acque dolci idonee alla vita dei pesci) | da 1500 a 15000 euro | | | 3750 euro | | |
| | PARTE TERZA "NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE" - TITOLO V - SANZIONI - CAPO II SANZIONI PENALI | 137, comma 12 | Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3 (art. 87-acque destinate alla vita dei molluschi, ART. 88 accertamento della qualità delle acque destinate alla vita dei molluschi) | da 4000 a 40000 euro | o | fino a due anni | 10000 euro | | |
| | PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI | art 256, co, 4 | "Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 256 sono ridotte della metà" nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni | Vedi commi 1, 2 e 3 art. 256 | | | | | |
| | PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI | 261bis, comma 11 | Salvo che il fatto costituisca più grave reato e salvo quanto previsto al comma 12, chiunque, nell'esercizio di un impianto autorizzato di incenerimento o coincenerimento, non osserva le prescrizioni indicate nell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 237-quinquies, comma 2, con riferimento agli impianti di incenerimento, all'articolo 237-quinquies, comma 3, all'articolo 237-septies, comma 1, e all'articolo 237-ocies, comma 1 | da 3000 a 30000 euro | | | 7500 euro | | |

| | | Foglio1 | | | | | |
|---|--|---------------------------|---|-----------------------|---|------------------------|------------|
| | PARTE QUINTA "NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL'ARIA E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA"- TITOLO I -PREVENZIONE E LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DI IMPIANTI ED ATTIVITA' | 279, comma 2 | Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo | fino a 1032 euro | o | fino ad un anno | 258 euro |
| | PARTE QUINTA "NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL'ARIA E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA"- TITOLO I -PREVENZIONE E LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DI IMPIANTI ED ATTIVITA' | art. 271, comma 18 | Il gestore effettua i controlli di propria competenza sulla base dei metodi e dei sistemi di monitoraggio indicati nell'autorizzazione...; in caso di ricorso a metodi o a sistemi di monitoraggio diversi o non conformi alle prescrizioni dell'autorizzazione, i risultati della relativa applicazione non sono validi ai sensi ed agli effetti del presente titolo e si applica la pena prevista dall'articolo 279, comma 2 | fino a 1032 euro | o | fino ad un anno | 258 euro |
| | PARTE TERZA "NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE" - TITOLO V - SANZIONI - CAPO II SANZIONI PENALI | 137, comma 3 | Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 (o di cui all'articolo 29-quattordicesimo, comma 3), effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni | | | fino a 2 anni | |
| | PARTE TERZA "NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE" - TITOLO V - SANZIONI - CAPO II SANZIONI PENALI | 137, comma 4 | Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3. | | | fino a 2 anni | |
| | | | | | | | |
| SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE DI LEGGE | PARTE TERZA "NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE" - TITOLO V - SANZIONI - CAPO II SANZIONI PENALI | 137, comma 5 | (Salvo che il fatto costituisca più grave reato) Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1 | da 3000 a 30000 euro | e | fino a due anni | 7500 euro |
| | PARTE TERZA "NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE" - TITOLO V - SANZIONI - CAPO II SANZIONI PENALI | 137, comma 5 | (Salvo che il fatto costituisca più grave reato) Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite indicati al primo capoverso dell'art. 137 co.5 e superi anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo allegato 5 | da 6000 a 120000 euro | e | da sei mesi a tre anni | 30000 euro |
| | PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI | 261bis, comma 8 | Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nell'esercizio dell'attività di incenerimento o coincenerimento, supera i valori limite di emissione di cui all'articolo 237-undicesimo | da 10000 a 25000 euro | o | fino ad un anno | 6250 euro |
| | PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI | 261bis, comma 8 | Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nell'esercizio dell'attività di incenerimento o coincenerimento, supera i valori limite di emissione di cui all'Allegato 1, paragrafo A, punti 3) e 4) | da 10000 a 40000 euro | e | da uno a due anni | 10000 euro |

| | | | | | | | |
|--|--|----------------------|---|----------------------|---|------------------------|------------|
| | PARTE QUINTA "NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL'ARIA E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA"- TITOLO I -PREVENZIONE E LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DI IMPIANTI ED ATTIVITA' | 279, comma 5 | Foglio1 Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualita' dell'aria previsti dalla vigente normativa | | | fino ad un anno | |
| CHI PROVOCA INQUINAMENTO CON SUPERAMENTO DELLE CONCENTRAZIONI SOGLIA DI RISCHIO E NON BONIFICA SECONDO PROGETTO APPROVATO | PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI | 257, comma 1 | (Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,) chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio se non provvede alla bonifica in conformita' al progetto approvato dall'autorita' competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti | da 2600 a 26000 euro | o | da sei mesi ad un anno | 6500 euro |
| | PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI | 257, comma 2 | Se l'inquinamento di cui al comma 1 e' provocato da sostanze pericolose | da 5200 a 52000 euro | e | da un anno a due anni | 13000 euro |
| NON RISPETTO DI OBBLIGO DI COMUNICAZIONE STABILITO PER LEGGE | PARTE TERZA "NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE" - TITOLO V - SANZIONI - CAPO II SANZIONI PENALI | 137, comma 7 | Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110 , comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5 se si tratta di rifiuti non pericolosi | da 3000 a 30000 euro | o | da tre mesi ad un anno | 7500 euro |
| | PARTE TERZA "NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE" - TITOLO V - SANZIONI - CAPO II SANZIONI PENALI | 137, comma 7 | Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110 , comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5 se si tratta di rifiuti pericolosi (N.d.r. ART. 110 - <i>trattamento di rifiuti presso impianti di trattamento delle acque reflue urbane</i>) | da 3000 a 30000 euro | e | da sei mesi a due anni | 7500 euro |
| | PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI | 257, comma 1 | (Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,) chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio e non effettua la comunicazione di cui all'articolo 242 | da 1000 a 26000 euro | o | da tre mesi ad un anno | 6500 euro |
| | PARTE QUINTA "NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL'ARIA E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA"- TITOLO I -PREVENZIONE E LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DI IMPIANTI ED ATTIVITA' | 279, comma 3 | (Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 7,) Chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attivita' senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272 , comma 1 | fino a 1032 euro | o | fino ad un anno | 258 euro |
| | PARTE QUINTA "NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL'ARIA E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA"- TITOLO I -PREVENZIONE E LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DI IMPIANTI ED ATTIVITA' | 279, comma 4 | (Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 8,) Chi non comunica all'autorita' competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, | fino a 1032 euro | o | fino a 6 mesi | 258 euro |
| | PARTE TERZA "NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE" - TITOLO V - SANZIONI - CAPO II SANZIONI PENALI | 137, comma 14 | Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonche' di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attivita' impartito a norma di detto articolo | da 1500 a 10000 euro | o | fino ad un anno | 2500 euro |

**CHI EFFETTUI
ATTIVITA' AL
DI FUORI DEI
CASI E DELLE
PROCEDURE
PREVISTE PER
LEGGE (IN
TALUNI CASI
NON
OTTEMPERAND
O ALL'ORDINE
DI
SOSPENSIONE,
oppure
INIZIANDO
ATTIVITA'
PRIMA DELLE
OPPORTUNE
VERIFICHE DA
PARTE DELLE
AC O
CERTIFICAZIO
NI)**

| | | Foglio1 | | | | | |
|--|-------------------------|--|-----------------------|---|------------------------|-----------|--|
| PARTE TERZA "NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE" - TITOLO V - SANZIONI - CAPO II SANZIONI PENALI | 137, comma 14 | chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente. | da 1500 a 10000 euro | o | fino ad un anno | 2500 euro | |
| PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI | 256, comma 6 | Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227 , comma 1, lettera b) (art. 227 - rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti sanitari,veicoli fuori uso e prodotti contenenti amianto) | da 2600 a 26000 euro | o | da tre mesi ad un anno | 6500 euro | |
| PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI | 261bis, comma 4 | Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il proprietario ed il gestore che nell'effettuare la dismissione di un impianto di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti non provvedono a quanto previsto all'articolo 237-octies, comma 10 | da 10000 a 25000 euro | e | fino ad un anno | 6250 euro | |
| PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI | 261bis, comma 5 | Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque effettua attivita' di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti nelle condizioni di cui all'articolo 237-septiesdecies, comma 3, superando anche uno solo dei limiti temporali ivi previsti | da 5000 a 30000 euro | e | fino a nove mesi | 7500 euro | |
| PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI | 259, comma 1 | Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1°febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso . La pena e' aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi | da 1550 a 26000 euro | e | fino a due anni | 6500 euro | |
| PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI | 261bis, comma 3 | Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque effettua lo scarico sul suolo, nel sottosuolo o nelle acque sotterranee, di acque reflue evacuate da un impianto di incenerimento o coincenerimento e provenienti dalla depurazione degli effluenti gassosi di cui all'articolo 237-duodecies | da 10000 a 30000 euro | e | fino ad un anno | 7500 euro | |
| PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI | 261bis, comma 6 | Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque effettua lo scarico in acque superficiali di acque reflue evacuate da un impianto di incenerimento o coincenerimento e provenienti dalla depurazione degli effluenti gassosi di cui all'articolo 237-duodecies, comma 5, non rispettando i valori di emissione previsti all'Allegato 1, paragrafo D | da 10000 a 30000 euro | e | fino a 6 mesi | 7500 euro | |
| PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI | 261bis, comma 9 | Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il professionista che, nel certificato sostitutivo di cui all'articolo 237-octies, comma 8, e all'articolo 237-octies, comma 10, con riferimento agli impianti di coincenerimento, attesta fatti non corrispondenti al vero, è punito con | da 5000 a 25000 euro | o | fino ad un anno | 6250 euro | |
| PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI | 261bis, comma 10 | Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque mette in esercizio un impianto di incenerimento o di coincenerimento autorizzato alla costruzione ed all'esercizio, in assenza della verifica di cui all'articolo 237-octies, comma 7, o della relativa certificazione sostitutiva comunicata nelle forme di cui all'articolo 237-octies, comma 8, e all'articolo 237-octies, comma 10, con riferimento agli impianti di coincenerimento | da 3000 a 25000 euro | o | fino ad un anno | 6250 euro | |
| PARTE QUINTA "NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL'ARIA E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA"- TITOLO I -PREVENZIONE E LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DI IMPIANTI ED ATTIVITA' | 279, comma 6 | Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni | fino a 1032 euro | o | fino ad un anno | 258 euro | |

| | | Foglio1 | | | | | |
|--|-------------------------|--|--------------------|---|------------------------|----------|--|
| PARTE QUINTA "NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL'ARIA E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA"- TITOLO III -COMBUSTIBILI | art. 296 comma 1 | Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 4, Chi effettua la combustione di materiali o sostanze in difformita' alle prescrizioni del presente titolo, ove gli stessi non costituiscano rifiuti ai sensi della vigente normativa, e' punito: a) in caso di combustione effettuata presso gli impianti di cui al titolo I della parte quinta del presente decreto | da 258 a 1032 euro | o | fino a due anni | 258 euro | |
| PARTE QUINTA "NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL'ARIA E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA"- TITOLO III -COMBUSTIBILI | art. 296 comma 3 | In caso di mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 294, il gestore degli impianti disciplinati dal titolo I della parte quinta | fino a 1032 euro | o | fino ad un anno | 258 euro | |
| PARTE TERZA "NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE" - TITOLO V - SANZIONI - CAPO II SANZIONI PENALI | 137, comma 8 | Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, e' punito con la pena dell'arresto fino a due anni. | | | fino a 2 anni | | |
| PARTE TERZA "NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE" - TITOLO V - SANZIONI - CAPO II SANZIONI PENALI | 137, comma 11 | Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 e' punito con l'arresto sino a tre anni | | | fino a 3 anni | | |
| PARTE TERZA "NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE" - TITOLO V - SANZIONI - CAPO II SANZIONI PENALI | 137, comma 13 | Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali e' imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantita' tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorita' competente | | | da due mesi a due anni | | |
| PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI | 255, co. 3 | Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, e' punito con la pena dell'arresto fino ad un anno | | | fino ad un anno | | |

Diagramma di flusso procedura ex art. 318-ter del D.Lgs 152/06

